

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 35/29/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente impugna l'avviso di liquidazione n. Omissis, Successioni 2010, notificato il 23 aprile 2010. Lamenta il mancato riconoscimento della franchigia di €1.500.000,00, spettante per legge in qualità di erede con handicap grave, relativamente alla successione della fu Lu. An.. L'atto impugnato reca un'imposta di successione pari a € 53.644,69 a fronte di un imponibile di €994.078,13.

La medesima sottolinea che nella dichiarazione di successione, nell'albero genealogico, accanto al cognome dell'erede è indicata la dicitura "handicap grave"; che alla detta dichiarazione di successione veniva allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni in forza della quale dichiara di essere un portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/92, riconosciuta come tale - invalida totale e permanente - dalla Commissione sanitaria dell'ASL di Milano nella seduta del 04 aprile 2009.

Chiede l'annullamento dell'atto impugnato; il rimborso dell'imposta eventualmente corrisposta. Con vittoria di spese di giudizio.

Parte resistente difende la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato. Sostiene che la contribuente è riconosciuta invalida civile ex lege n.18/80 e non portatrice di handicap ai sensi della legge n. 104/92. Posto che la franchigia, prevista dal comma 49 bis dell'art. 2 DL 262/2006, si applica solo ai portatori di handicap riconosciuti gravi ai sensi della legge n. 104/92, la contribuente non usufruisce della detta franchigia.

Chiede il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese giudiziarie.

Il Collegio rileva che in contestazione è il mancato riconoscimento della franchigia di € 1.500.000,00 sulla base imponibile, prevista a favore dell'erede portatore di handicap grave.

Rileva che nella dichiarazione di successione, nell'albero genealogico, accanto al cognome dell'erede, compare la dicitura "handicap grave" e che la detta dichiarazione di successione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni datata 01.02.2010, in cui la Lu. It. dichiara di essere un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave dalla Commissione Sanitaria (ASL di Milano) nella seduta del giorno 16.04.2009.

Osserva che né la menzionata dicitura né la dichiarazione sostitutiva sono oggetto di querela di falso.

Non è condivisibile la suddivisione tra portatori di handicap e invalidi civili, sostenuta dall'ente impositore, visto che la legge n.104/92 disciplina la disabilità in generale e che, ovviamente, ingloba i così detti invalidi civili. È superfluo ricordare che la legge n. 18/80 concerne solo provvidenze. Che il lessico italiano si è evoluto nel tempo per individuare persone con problemi psichici e/o fisici: matti, storpi, orbi, etc. > invalidi civili > disabili > handicappati > portatori di handicap > diversamente abili. Per cui lo status di "portatore di handicap", e la gravità dell'ostacolo, spetta, come certificazione, alle citate Commissioni Sanitarie.

Nel presente caso esiste la certificazione di portatrice di handicap grave. La contribuente ha diritto alla franchigia.

Il ricorso è fondato e provato: va accolto. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 onnicomprensivi, fanno carico alla parte soccombente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di liquidazione opposto. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali, liquidate nella misura onnicomprensiva di € 800,00.